



CITTÀ DI BAGHERIA

Provincia di Palermo

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 70 del Registro DATA: 23 set. 2013	OGGETTO: Approvazione Regolamento Sistema Controlli Interni.
--	--

L'anno **DUEMILATREDICI**, il giorno **VENTITRE'** del mese di **SETTEMBRE**, dalle ore **10.00**, nel Palazzo di Città, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria e in adunanza pubblica per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno di cui alla determinazione del Presidente del Consiglio comunale n. 923/Pres. del 12 settembre 2013, ritualmente notificata a tutti i Consiglieri Comunali; in aggiornamento della seduta del 19 settembre 2013.

Consiglieri assegnati al Comune n° 30
Consiglieri in carica n° 30

Alle ore 10.20 si dispone l'appello nominale da cui risulta quanto segue:

N.ro	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	N.ro	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
1	DI STEFANO GIACINTO	X		16	VELLA DANIELE	X	
2	AIELLO PIETRO		X	17	BARTOLONE ANGELO	X	
3	D'AMATO MICHELE	X		18	GURRADO FRANCESCO	X	
4	DI STEFANO DOMENICO	X		19	PRESTIGIACOMO ANTONIO	X	
4	GIAMMANCO ROSARIO	X		20	TORNATORE EMANUELE	X	
6	LA CORTE ANTONINO	X		21	D'AGATI GAETANO	X	
7	MINEO MASSIMO		X	22	CHIELLO ANTONIO		X
8	AMOROSO PAOLO	X		23	DI QUARTO PIETRO	X	
9	LO GALBO MAURIZIO	X		24	PASSARELLO ANTONIO		X
10	SCADUTO ANTONINO		X	25	PULEO ANGELO		X
11	PRESTIGIACOMO DOMENICO		X	26	SCIORTINO MARCO		X
12	MAGGIORE ANTONINO		X	27	PAGANO PIETRO	X	
13	MAGGIORE FILIPPO	X		28	ARENA ANTONINO	X	
14	VIGILIA CATERINA	X		29	RASPANTI GIACOMO	X	
15	LO CASCIO MARIA GRAZIA	X		30	AMARI GIOVANNI	X	

Consiglieri presenti n. 21

Consiglieri assenti n. 09

- Assume la Presidenza il Presidente Caterina Vigilia.
- Partecipa il Segretario comunale, Avv. Domenica Ficano;
- La seduta è PUBBLICA



OGGETTO: Approvazione Regolamento Sistema Controlli Interni.

La Giunta Municipale, propone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:

PREMESSO che il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, all'art. 3 "rafforzamento dei controlli interni in materia di enti locali", modifica il fin allora vigente art. 147 del T.U.E.L. in materia di controlli interni, definendone il sistema generale per disciplinarne, inoltre, le diverse tipologie:

1. controlli di regolarità amministrativa e di regolarità contabile, preventivi e successivi;
2. controllo di gestione;
3. controllo strategico;
4. controllo sugli equilibri finanziari;
5. controllo di efficienza, efficacia ed economicità degli organismi gestionali esterni , con redazione del bilancio consolidato, e del controllo sulla qualità dei servizi erogati con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti (c.d. controllo sulle società partecipate non quotate in borsa);

RILEVATO come il legislatore, nella nuova formulazione dell'art. 147, comma 4, T.U.E.L. riconosca alle autonomie locali l'autonomia normativa e organizzativa (già riconosciuta dall'articolo 117, comma 6, della Costituzione "in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite", nonché dall'articolo 4 della legge n. 131/2003, secondo cui i Comuni hanno potestà normativa), che consiste in potestà statutaria e regolamentare nell'individuazione degli strumenti e delle metodologie per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa attraverso il sistema dei controlli di cui delinea finalità e principi, secondo il principio della distinzione fra funzioni di indirizzo e controllo e compiti di gestione ;

RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 07.08.1990, n. 241 e ssmmii;

TENUTO CONTO che il Comune di Bagheria, in relazione alle tipologie di controllo introdotte dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012, già svolge:

- i controlli di regolarità amministrativa e contabile di tipo preventivo previsti dall'articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, come dal medesimo art. 3 del D.L. n. 174/2012 modificato ed integrato, attraverso i pareri di responsabilità tecnica e contabile, mentre, per le sole determinazioni dirigenziali, il parere di regolarità tecnica è insito nella sottoscrizione della medesima da parte del Dirigente competente per materia e attraverso il visto per l'attestazione di copertura



- finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- pareri e visti sono espressi secondo il Principio Contabile Numero 2 deliberato il 18 novembre 2008 dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali istituito presso il Ministero dell'Interno (con particolare riferimento ai paragrafi 7, 65 e 73 che, di fatto hanno anticipato di quattro anni i contenuti del D .L. n. 174/2012);
 - il controllo di gestione è operativo già da molti esercizi finanziari, essendo già stato previsto dagli articoli 196 e seguenti del TUEL ;
 - attraverso la relazione previsionale e programmatica le linee programmatiche si concretizzano in obiettivi e programmi da realizzare nel corso del triennio cui gli atti di programmazione si riferiscono ;
 - ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. n. 267/2000, il Consiglio Comunale, in corso d'esercizio, verifica "lo stato di attuazione" di quanto programmato, mentre ne effettua la verifica conclusiva all'atto dell'approvazione del rendiconto della gestione ;
 - il controllo sugli equilibri finanziari è già costantemente presidiato dal Dirigente del Settore Finanziario, come l'articolo 153 del TUEL prevede, nonché dal paragrafo 67 del Principio Contabile n. 2 del 18.11.2008: "il responsabile del servizio finanziario ha l'obbligo di monitorare, con assiduità, gli equilibri finanziari di bilancio ";

PRECISATO come il regolamento di competenza del Consiglio Comunale in ordine al Sistema dei Controlli interni ha per oggetto la cornice generale dei principi cui si attengono le diverse tipologie in esso individuate che dovranno essere svolte funzionalmente in relazione alla configurazione della struttura organizzativa in cui sono articolati gli uffici e dei servizi competenti per materia, ragione per la quale la disciplina di dettaglio e attuativa del Sistema dei controlli interni deve essere demandata alla potestà regolamentare della Giunta Comunale in materia di organizzazione ;

RILEVATO come, nonostante in questo ente tutti i controlli previsti dalla novella dell'art. 3 del D.L. n. 147/2012 siano in larga parte del tutto attivati, tuttavia il comma 2 del medesimo obblighi gli enti locali ad attivare il sistema dei controlli interni con apposito "regolamento adottato dal consiglio" ;

ATTESO che il Segretario Generale ha predisposto un primo schema di regolamento per l'attivazione unitaria del sistema dei controlli ;

Che la Giunta Municipale esaminato lo schema di Regolamento del Sistema dei Controlli Interni composto da n.31 articoli, che al presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale, l'ha fatto proprio ed approvato con deliberazione n.99 del 26 giugno 2013;

Con la presente



PROPONE

DI APPROVARE il nuovo Regolamento del Sistema dei Controlli Interni composto da articoli 31, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.

IL SINDACO

F.to **Dott. Vincenzo LO MEO**

Pareri tecnici di competenza:

Il Dirigente dello STAFF esprime in merito ai sensi e per gli effetti dell'art.12 L.R. n. 30/2000 **parere favorevole** in ordine alla regolarità della proposta di deliberazione in oggetto

Data _____

Il Dirigente dello STAFF

F.to **Avv. D. Ficano**



CITTA' DI
BAGHERIA

COMUNE DI BAGHERIA

(provincia di PALERMO)

Regolamento
dei

Controlli interni



TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina organizzazione, strumenti e modalità di svolgimento dei controlli interni in attuazione dell'articolo 3 del decreto legge 174/2012.

Articolo 2 – Sistema dei controlli interni

1. Data la dimensione demografica del comune di Bagheria, il sistema dei controlli interni si compone di: controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione, controllo strategico, controllo degli equilibri finanziari.
2. Gli organi politici, nel rispetto del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, garantiscono la necessaria autonomia ed indipendenza al Segretario ed ai Dirigenti e responsabili dei servizi nell'espletamento delle loro funzioni di controllo.
3. Il sistema dei controlli interni si inserisce organicamente nell'assetto organizzativo dell'ente e si svolge in sinergia con gli strumenti di pianificazione e programmazione adottati.
4. Gli strumenti di pianificazione dell'Ente, disciplinati nel regolamento comunale sul ciclo della performance, nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, nonché nel regolamento di contabilità, sono redatti in modo tale da consentire il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 147 del decreto legislativo n.267/2000 nei limiti dell'applicabilità al Comune di Bagheria in ragione della consistenza demografica.

Articolo 3 – Finalità dei controlli

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile ha lo scopo di garantire la legittimità, la Regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il controllo di gestione ha lo scopo di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare anche mediante tempestivi interventi correttivi il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati.
3. Il controllo strategico ha lo scopo di valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
4. Il controllo sugli equilibri finanziari ha lo scopo di garantire il costante monitoraggio degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno.
5. Ai sensi del comma 3 Art.147 D.Lvo, come modificato dal D.L. 174/12 la redazione del bilancio consolidato nonché il controllo della qualità dei servizi erogati si applicherà da gennaio 2014.

Articolo 4 – Regolamento di contabilità

1. Le norme dei Titoli III e V del presente che disciplinano i controlli di gestione, strategico e degli equilibri finanziari, sono inserite nel regolamento di contabilità ed approvate ad integrazione dello stesso ai sensi degli articoli 196, 147-*quinquies* comma 6 del TUEL.

TITOLO II – CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Articolo 5 – Controllo preventivo e successivo

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è sia preventivo che successivo.
2. Il controllo è preventivo quando si svolge nelle fasi di formazione dell'atto che vanno dall'iniziativa all'integrativa dell'efficacia che si conclude, di norma, con la pubblicazione.



3. Il controllo è successivo quando si svolge dopo che si è conclusa anche l'ultima parte dell'integrazione dell'efficacia, di norma, la pubblicazione.

Articolo 6 – Controllo preventivo di regolarità amministrativa

1. Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione giuntali e consiliari, il responsabile del servizio competente per materia, avuto riguardo all'iniziativa o all'oggetto della proposta, esercita il controllo di regolarità amministrativa con il *parere* di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 49 del TUEL.
2. Su ogni proposta di deliberazione giuntale e consiliare, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il *parere* in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato.
3. Il *parere* di regolarità tecnica è richiamato nel testo delle deliberazione ed allegato, quale parte integrante e sostanziale, al verbale della stessa.
4. Per ogni altro atto amministrativo, il responsabile del servizio procedente esercita il controllo di regolarità amministrativa attraverso la stessa sottoscrizione con la quale perfeziona il provvedimento.

Articolo 7 – Controllo preventivo di regolarità contabile

1. Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione giuntali e consiliari, il responsabile del servizio finanziario esercita il controllo di regolarità contabile con il relativo *parere* previsto dall'articolo 49 del TUEL.
2. Su ogni proposta di deliberazione giuntale e consiliare, che non sia mero atto di indirizzo e che comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, deve sempre essere richiesto il parere del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile. Nel caso in cui la delibera non comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, il dirigente del servizio finanziario ne rilascia attestazione.
3. Il parere di regolarità contabile è richiamato nel testo della deliberazione ed allegato, quale parte integrante e sostanziale, al verbale della stessa.
4. Nella formazione delle determinazioni, e di ogni altro atto che comporti impegno contabile di spesa ai sensi degli articoli 151 comma 4 e 183 comma 9 del TUEL⁵, il responsabile del servizio finanziario esercita il controllo di regolarità contabile attraverso l'apposizione del *visto* attestante la copertura finanziaria.
5. Il visto attestante la copertura finanziaria è allegato, quale parte integrante e sostanziale, al provvedimento cui si riferisce.

Articolo 8 – Sostituzioni

1. Nel caso in cui il responsabile del servizio sia assente, il parere di regolarità tecnica, o di regolarità contabile, è rilasciato dal Segretario Generale.
2. Qualora l'ente sia privo di responsabili di servizio il parere di regolarità tecnica, o di regolarità contabile, è espresso dal segretario comunale.
3. Nel caso in cui il responsabile del servizio finanziario sia assente il visto attestante la copertura finanziaria è rilasciato da colui che è designato a sostituirlo.

Articolo 9 – Responsabilità

1. I soggetti di cui agli articoli precedenti rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
2. Ove la giunta o il consiglio comunale non intendano conformarsi ai pareri di regolarità tecnica o di regolarità contabile devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.



Articolo 10 – Controllo successivo

1. Il segretario comunale organizza, svolge e dirige il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile.
2. Il segretario comunale, assistito dal personale dell'ufficio segreteria, secondo i principi generali della revisione aziendale e con tecniche di campionamento e tenendo conto del piano autorizzativi di cui alla L. 190/2012, verifica la regolarità amministrativa e contabile delle determinazioni che comportano impegno contabile di spesa, degli atti di accertamento delle entrate, degli atti di liquidazione della spesa, dei contratti e di ogni altro atto amministrativo che ritenga di verificare.
3. Il segretario comunale svolge il controllo successivo, con tecniche di campionamento, definite annualmente con atto organizzativo del Segretario, con cadenza almeno semestrale. Il segretario comunale può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio.
4. Il segretario comunale descrive in una breve relazione i controlli effettuati ed il lavoro svolto. La relazione si conclude con un giudizio sugli atti amministrativi dell'ente.
5. Nel caso il segretario comunale esprima un giudizio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio, deve motivare analiticamente la decisione.
6. Entro cinque giorni dalla chiusura della verifica, il segretario trasmette la relazione al presidente del consiglio comunale ed ai capigruppo consiliari, ai responsabili di servizio, all'organo di revisione, al *nucleo di valutazione* affinché ne tenga conto in sede di giudizio sulla performance, ed alla giunta comunale che con propria deliberazione, nella prima seduta utile, ne prenderà atto.
7. Qualora il segretario comunale rilevi gravi irregolarità, tali da perfezionare fattispecie penalmente sanzionate, trasmette la relazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, alla Procura presso la Sezione Regionale della Corte dei Conti e alla Procura presso il Tribunale.
8. Nella prima seduta utile successiva, il presidente del consiglio comunale ha facoltà di iscrivere la relazione all'ordine del giorno affinché l'assemblea prenda atto della stessa.

Articolo 11 – Principi etici generali della revisione aziendale applicabili

1. Il segretario comunale organizza, svolge e dirige il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile con la competenza, la capacità e l'esperienza proprie dell'ufficio che ricopre. Applica con diligenza ed accuratezza tali qualità.

TITOLO III – Controllo di gestione

Articolo 12 – Definizione

1. Il controllo di gestione è la procedura diretta a monitorare la gestione operativa dell'ente, verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

Articolo 13 – Ambito di applicazione

1. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale.
2. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi, o centri di costo, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.



Articolo 14 – Struttura operativa

1. Il segretario comunale organizza e dirige il controllo di gestione e ne è responsabile.
2. Salvo diversa deliberazione della giunta comunale, l'ufficio ragioneria svolge il controllo di gestione.

Articolo 15 – Periodicità e comunicazioni

1. La verifica sull'andamento della gestione operativa attraverso il controllo di gestione, si svolge con cadenza almeno semestrale.
2. Entro cinque giorni dalla chiusura della verifica, il segretario comunale trasmette il referto ai responsabili di servizio ed alla giunta comunale che con propria deliberazione, nella prima seduta utile, ne prende atto.
3. Al termine dell'esercizio, il segretario comunale trasmette il referto conclusivo alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Articolo 16 – Fasi del controllo di gestione

1. Il controllo della gestione operativa si sviluppa per fasi:
 - a. su proposta del segretario comunale, all'inizio dell'esercizio la giunta comunale approva il Piano Dettagliato degli Obiettivi gestionali (PDO);
 - b. nel corso dell'esercizio con cadenza almeno quadrimestrale, il segretario comunale, coordinando la struttura operativa, svolge la verifica del grado di realizzazione degli obiettivi, ed in caso di scostamento rispetto a quanto programmato, concorda con i responsabili di servizio eventuali interventi correttivi. Il segretario comunale redige il relativo *referto* e lo comunica alla giunta che provvede in merito con propria deliberazione.
 - c. al termine dell'esercizio, il segretario comunale, coordinando la struttura operativa, accerta il grado di realizzazione degli obiettivi e predispone la proposta di PDO per l'anno successivo anche sulla base dei risultati conseguiti o non realizzati;
 - d. al termine dell'esercizio, il segretario comunale coordinando la struttura operativa ed il servizio finanziario verifica i costi dei servizi, centri di costo, individuati dal PDO e ove possibile i costi per unità di prodotto;
 - e. le attività di cui alle lettere c) e d) sono descritte e riassunte nell'apposito referto del segretario comunale. Comunicato alla giunta, questa ne prende atto con propria deliberazione.
2. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali di cui all'articolo 228, comma 7, del TUEL.

Articolo 17 – Obiettivi gestionali

1. Il Piano Dettagliato degli Obiettivi gestionali prevede non meno di 10 obiettivi per ciascuna ripartizione organizzativa (Area).
2. Ciascun obiettivo, oltre ai requisiti elencati dal comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 150/2009, deve possedere ove possibile le caratteristiche seguenti:
 - a. l'obiettivo deve essere motivo di miglioramento o di mantenimento di buoni livelli già conseguiti;
 - b. l'obiettivo deve poter essere misurabile, in valore assoluto o attraverso un rapporto;
 - c. l'obiettivo dovrebbe essere concertato con coloro che sono coinvolti nel suo conseguimento;
 - d. l'obiettivo deve essere perseguibile, quindi fattibile e realistico;
 - e. l'obiettivo deve avere una scadenza, deve essere realizzato entro un termine certo.



Articolo 18 – Monitoraggio dei procedimenti

1. Oltre agli obiettivi gestionali, il PDO individua non meno di 10 procedimenti amministrativi, per ciascuna ripartizione organizzativa (Area), per i quali è attivato il monitoraggio della gestione.
2. Attraverso il monitoraggio della gestione si evidenziano i dati che seguono: domande in giacenza all'inizio della rilevazione, domande pervenute nel periodo, domande evase positivamente, domande cui è stato dato riscontro negativo, domande in giacenza al termine del periodo di monitoraggio, tempo medio di lavorazione di una domanda.

Articolo 19 – Contabilità analitica e indicatori

1. Il PDO individua i servizi, centri di costo, per i quali si provvede nel corso dell'esercizio alla rilevazione analitica delle risorse attribuite e dei costi, diretti e indiretti, fissi e variabili, ad essi imputabili.
2. Sulla scorta delle rilevazioni analitiche riferibili al servizio, centro di costo, sono elaborati indicatori di efficienza, indicatori di efficacia e, qualora i dati lo consentano, indicatori di efficacia qualitativa.

TITOLO IV – Controllo strategico

Articolo 20 – Linee programmatiche

1. Entro il termine fissato nello statuto, sentita la giunta il sindaco presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Il consiglio comunale, nei modi disciplinati dalla statuto e dal presente, partecipa alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche.
3. Alla discussione consiliare non segue una votazione, ma vengono annotate le posizioni dei singoli e dei gruppi, al fine di poterne tenere conto nella redazione del piano generale di sviluppo dell'ente.

Articolo 21 – Piano generale di sviluppo (PGS)

1. Il piano generale di sviluppo dell'ente (PGS) comporta il raffronto delle linee programmatiche con le reali possibilità operative dell'ente ed esprime, per la durata del mandato in corso, le linee dell'azione dell'ente nell'organizzazione e nel funzionamento degli uffici, nei servizi gestiti direttamente o affidati ad organismi totalmente partecipati, da assicurare, nelle risorse finanziarie correnti acquisibili e negli investimenti e delle opere pubbliche da realizzare.
2. Ove possibile, il PGS è articolato negli stessi programmi che verranno sviluppati, in chiave triennale, nella relazione previsionale e programmatica.
3. Il PGS è approvato dal consiglio comunale precedentemente al primo bilancio annuale e antecedentemente alla definizione in giunta della programmazione triennale delle opere pubbliche e dell'elenco annuale dei lavori pubblici.

Articolo 22 – La relazione previsionale e programmatica (RPP)

1. Attraverso la relazione previsionale e programmatica, di cui all'articolo 170 del TUEL, sono individuati e descritti obiettivi e programmi estrapolati dalle linee programmatiche, da conseguire nel corso del triennio cui la relazione si riferisce.

Articolo 23 – Verifica sullo stato di attuazione dei programmi

3. Ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, almeno una volta all'anno entro il 30 settembre il consiglio comunale effettua la ricognizione sullo stato di attuazione di obiettivi e programmi



previsti nella RPP.

4. In tale sede il consiglio comunale svolge una prima valutazione circa l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

5. In caso di scostamento rispetto a quanto programmato, il consiglio comunale detta all'esecutivo eventuali interventi correttivi o indirizzi integrativi o sostitutivi.

Articolo 24 – Verifica finale

1. La verifica conclusiva della realizzazione di obiettivi e programmi è effettuata in sede di approvazione del rendiconto della gestione.

2. La giunta comunale, attraverso la relazione prescritta dagli articoli 151 comma 6 e 231 del TUEL, esprime valutazioni dell'efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

TITOLO V – Controllo sugli equilibri finanziari Articolo 25 – Direzione e coordinamento

1. Il Dirigente del servizio finanziario dirige e coordina il controllo sugli equilibri finanziari sotto la vigilanza dell'organo di revisione.

2. Il monitoraggio sul permanere degli equilibri finanziari è svolto costantemente dal responsabile del servizio finanziario. Con cadenza almeno trimestrale, il responsabile del servizio finanziario formalizza l'attività di controllo attraverso un verbale ed attesta il permanere degli equilibri.

3. Nell'esercizio del controllo sugli equilibri finanziari il responsabile del servizio finanziario rispetta i principi etici di cui al precedente articolo 11, nonché i principi contabili approvati dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli enti locali istituito presso il Ministero dell'Interno.

4. Partecipano all'attività di controllo l'organo di revisione, il segretario comunale, la giunta e, qualora richiesti dal Dirigente del servizio finanziario, i responsabili di servizio.

Articolo 26 – Ambito di applicazione

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.

2. Il controllo sugli equilibri finanziari si estende a tutti gli equilibri previsti dalla Parte II del TUEL. In particolare, è volto monitorare il permanere degli equilibri seguenti, sia della gestione di competenza che della gestione dei residui:

- a. equilibrio tra entrate e spese complessive;
- b. equilibrio tra entrate afferenti ai titoli I, II e III e spese correnti aumentate delle spese relative alle quote di capitale di ammortamento dei debiti;
- c. equilibrio tra entrate straordinarie, afferenti ai titoli IV e V, e spese in conto capitale;
- d. equilibrio nella gestione delle spese per i servizi per conto di terzi;
- e. equilibrio tra entrata a destinazione vincolata e correlate spese;
- f. equilibrio nella gestione di cassa, tra riscossioni e pagamenti;
- g. equilibri obiettivo del patto di stabilità interno.

3. Il controllo sugli equilibri finanziari comporta la valutazione degli effetti per il bilancio dell'ente in relazione all'andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni²⁰.

Articolo 27 – Fasi del controllo

1. In occasione delle verifiche di cassa ordinarie svolte dall'organo di revisione con cadenza almeno semestrale, ai sensi dell'articolo 223 del TUEL, il responsabile del servizio finanziario formalizza il controllo sugli equilibri finanziari.



2. Il responsabile del servizio finanziario descrive le attività svolte ed attesta il permanere degli equilibri finanziari in un breve verbale. Il verbale è asseverato dall'organo di revisione.
3. Il segretario comunale accerta che il controllo sugli equilibri finanziari sia svolto e formalizzato attraverso il verbale con la periodicità minima prevista dal comma 1.
4. Entro cinque giorni dalla chiusura della verifica, il verbale asseverato dall'organo di revisione ed il resoconto della verifica di cassa, sono trasmessi ai responsabili di servizio ed alla giunta comunale affinché con propria deliberazione, nella prima seduta utile, ne prenda atto.

Articolo 28 – Esito negativo

1. Qualora la gestione di competenze o dei residui, delle entrate o delle spese, evidenzi il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri finanziari o gli equilibri obiettivo del patto di stabilità, il responsabile del servizio finanziario procede, senza indugio, alle segnalazioni obbligatorie normate dall'articolo 153 comma 6 del TUEL.

Articolo 29 – Controlli sulle Società partecipate non quotate

1. Per l'effettuazione del controllo sulle società partecipate non quotate, il Comune definisce preventivamente, nella Relazione Previsionale e Programmatica, gli obiettivi gestionali a cui devono tendere le società e standard qualitativi e quantitativi dei servizi erogati.
2. Ai fini di cui al precedente comma, relativamente agli aspetti connessi ad eventuali contratti di servizio ed agli standard qualitativi e quantitativi dei servizi, la struttura preposta alle partecipazioni societarie si rapporta ai Settori competenti, cui afferisce il contratto di servizio o la competenza per materia in relazione all'ambito di attività della società partecipata. Nel caso in cui il soggetto titolare del contratto di servizio sia un ente diverso dal Comune, il Settore competente per materia si raccorda con quest'ultimo per la definizione degli obiettivi e per la verifica di eventuali scostamenti.

TITOLO VI – Norme finali

Articolo 30 – Comunicazioni

1. Ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del decreto legge 174/2012, a cura del segretario comunale copia del presente, divenuto efficace, sarà inviata alla Prefettura ed alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

Articolo 31 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità

1. Il presente regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.
2. L'entrata in vigore del regolamento determinerà l'abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto con lo stesso.
3. Ai fini dell'accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 150/2009, il presente viene pubblicato sul sito web del comune dove vi resterà sino a quando non sarà revocato o modificato.

Nel caso sarà sostituito dalla versione rinnovata e aggiornata.



CITTÀ DI BAGHERIA

Provincia di Palermo

Verbale della seduta

- Seduta ordinaria del Consiglio Comunale;
- Adunanza Pubblica;
- Partecipa il segretario generale, avv. Domenica Ficano;
- E' presente, per l'Amministrazione, l'assessore/consigliere D'Agati Gaetano;
- Si dà atto del numero legale dei presenti per cui si dichiara valida la seduta al termine dell'ex art. 49 dell'O.R.E.LL. approvato con legge regionale n. 16/63;

Il presidente, Caterina Vigilia, alle ore 10.25, convoca i capigruppo alla presidenza per l'ordine dei lavori prima di riprendere la seduta. Alle ore 10.30, alla ripresa dei lavori, il consigliere Prestigiaco Antonio, dal proprio posto, fa un intervento a favore dell'ex personale Co.In.R.E.S. che reclamano una risposta positiva per il proprio lavoro e conclude dichiarando che, per protesta, abbandona l'aula in gesto di solidarietà con i lavoratori.

Esce dall'aula il consigliere Prestigiaco Antonio ed entra il consigliere Puleo Angelo (ore 10.18) per cui il numero dei consiglieri presenti rimane invariato a VENTUNO.

I lavoratori protestano e il Presidente è costretto a sospendere i lavori consiliari; sono le ore 10.35.

Alle ore 10.50 si riaprono i lavori interrotti il 19 settembre. Il presidente enuncia l'oggetto e invita i consiglieri a continuare la trattazione del punto n. 53 posto all'ordine del giorno dell'odierna seduta, in ordine al regolamento Sistema Controlli Interni proposto dal sindaco Lo Meo nel testo sopra riportato con l'allegato regolamento che ne fa parte integrante e sostanziale. Informa che, in calce alla proposta, è riportato il parere tecnico favorevole espresso dal Dirigente dello Staff, avv. Domenica Ficano e che la I commissione consiliare, con nota prot. n. 112/2013 (**all. 1**), ha espresso parere favorevole all'unanimità.

Indi il Presidente concede la parola al consigliere Bartolone invitandolo a ribadire, alla presenza del segretario comunale, la problematica sollevata.

Il cons. Bartolone, entrando nello specifico, ritiene che il comma 1 dell'art. 8 tende ad interpretare la legge in maniera soggettiva; a suo dire, il Segretario comunale non può svolgere il ruolo di dirigente in questo Ente e quindi non può sostituire i dirigenti in caso di assenza perché ciò è fattibile, in base al decreto 174, solo per i piccoli comuni che sono sprovvisti di dirigenti. Crede che sia semplicissimo stabilire che è inaccettabile che un soggetto non può essere valutatore e valutato. Indi dà lettura dell'art. 97 del T.U.EE.LL. 267/2000 sulla funzione del segretario comunale e ne evidenzia l'aspetto conflittuale. Conclude dichiarando che se non viene modificato l'articolo si vedrà costretto ad abbandonare l'aula per non perpetrare altro reato.

Entra in aula il consigliere Prestigiaco Domenico ed esce Raspanti per cui il numero dei consiglieri presenti rimane invariato a VENTUNO; entra, altresì, il vice segretario comunale nonché comandante della Polizia Municipale, dott. Costantino Di Salvo.



Su invito del Presidente, il Segretario comunale tenta di spiegare come viene stilato un regolamento e quali sono gli elementi di coordinamento normativo. Conclude affermando che in questo regolamento non è stato formulato nulla di illegittimo e rassicura che copia del regolamento approvato sarà sottoposto a controlli superiori che potranno fare qualche rilievo di carattere normativo.

Entra in aula il consigliere Passarello (sono le ore 11.00) ed esce Arena per cui il numero dei consiglieri presenti rimane invariato a VENTUNO.

Ottenuta la parola, il consigliere Di Stefano Giacinto dichiara di aver seguito con attenzione quanto semplicisticamente detto dal collega Bartolone a differenza dell'intervento del Segretario comunale, molto tecnico e difficoltoso da seguire. Si pone il problema della valutazione del segretario nella funzione di dirigente del Settore Finanziario e della Polizia Municipale, compito che spetta al Nucleo di Valutazione presieduto dal Segretario comunale. Pensa che, in quel caso, nasceranno problemi: uscirà dall'aula al momento della valutazione? Come verrà valutata dai suoi stessi colleghi? Le daranno un voto negativo se riterranno che Ella non ha svolto il proprio ruolo in maniera egregia? Pensa che questo regolamento costituisca l'ulteriore tentativo di mettere definitivamente il tappo in bocca al Consiglio comunale e, per evitare che, per mancanza di tempo, non si possa dare degna attenzione all'atto, chiede ulteriore tempo per poter dare attenta lettura al regolamento posto all'attenzione del Consiglio comunale e che è stato esaminato dalla I commissione consiliare più di sei mesi fa. Coglie l'occasione per ricordare al Presidente di attivarsi affinché possa avere chiaro ciò che è successo in ordine alla nomina di un assessore.

Si dà atto che, nel frattempo, è entrato in aula il consigliere Chiello (ore 11.03) per cui il numero dei consiglieri presenti sale a VENTIDUE; esce il dott. Costantino Di Salvo.

Il Presidente chiarisce che la proposta è stata trasmessa il 17 luglio e che la I commissione ha avuto tutto il tempo per studiarla. Pur non di meno, a prova che la Presidenza è sempre disponibile ad accogliere le richieste dei consiglieri, richiamando il comma 7 dell'art. 48, chiede all'aula se vuole leggere o meno il regolamento.

Si dichiarano favorevoli alla lettura i seguenti 12 consiglieri: Amari, La Corte, Bartolone, Di Stefano Giacinto, Di Stefano Domenico, Prestigiacomo Domenico, Chiello, Maggiore Filippo, Passarello, Pagano, Vella e Amoroso.

Il Presidente si stupisce che si cambi rotta dopo che la scorsa volta si era deciso il contrario e, prima di dare lettura al regolamento, concede la parola al consigliere La Corte il quale chiede se il Consiglio comunale, per potestà regolamentare, può modificare alcuni articoli del regolamento proposto, nel caso specifico, l'at. 8.

Rientrano in aula i consiglieri Prestigiacomo Antonio e Raspanti ed esce il consigliere Tornatore per cui il numero dei consiglieri presenti sale a VENTITRE'.

Su invito del Presidente, il Segretario comunale, dopo aver garantito che cercherà di esprimersi in maniera più semplice, risponde che, nel caso di proposte di emendamenti da parte dei consiglieri, il Segretario comunale si limiterà ad esprimere su essi il parer tecnico per la regolarità amministrativa.

Ottenuta la parola, il consigliere Lo Galbo, n.q. di presidente della I c.c., ribadisce il parere favorevole espresso all'unanimità. Riferisce che la Commissione, non avendo nulla da eccepire sul regolamento, non ha sentito la necessità di sentire il Segretario comunale, proponente del regolamento. Conclude che, per senso di democrazia, rimarrà in ascolto di eventuali proposte.

Escono dall'aula i consiglieri La Corte e Vella per cui il numero dei consiglieri presenti scende a VENTUNO.

Indi il Presidente procede alla lettura dell'art. n. 1 – Oggetto.

non avendo alcun consigliere chiesto di intervenire il Presidente lo pone ai voti, peralzata e seduta,. Accerto, con l'assistenza degli scrutatori Maggiore Filippo, Prestigiacomo Domenico e Bartolone, il seguente risultato:

consiglieri presenti	n. 21
votano a favore	n. 18 consiglieri



si astengono

n. 2 consiglieri (Di Stefano Domenico, Bartolone e Di Quarto)

proclama l'esito e dichiara che il Consiglio comunale, a maggioranza dei voti espressi dai n. 21 consiglieri presenti, **approva** l'art. n. 1 del regolamento Sistema Controlli Interni avente ad oggetto: "Oggetto".

Indi si passa alla lettura dell'art. 2 – Sistema Controlli Interni.

Esce dall'aula il consigliere Maggiore Filippo per cui il numero dei consiglieri presenti scende a VENTI.

non avendo alcun consigliere chiesto di intervenire il Presidente lo pone ai voti, per alzata e seduta. Accertato, con l'assistenza degli scrutatori Prestigiacomio Domenico, Bartolone e Lo Cascio, in sostituzione di Maggiore Filippo appena uscito dall'aula, il seguente risultato:

consiglieri presenti	n. 20
votano a favore	n. 19 consiglieri
si astiene	n. 1 consiglieri (Bartolone)

proclama l'esito e dichiara che il Consiglio comunale, a maggioranza dei voti espressi dai n. 20 consiglieri presenti, **approva** l'art. n. 2 – Sistema Controlli Interni.

Rientrano in aula i consiglieri Maggiore Filippo e La Corte ed escono i consiglieri Prestigiacomio Antonio e Raspanti per cui il numero dei consiglieri presenti rimane invariato a VENTI.

Indi il Presidente passa alla lettura dell'art. 4 del regolamento, avente ad oggetto: "Regolamento di contabilità", saltando, involontariamente, la lettura dell'art. 3.

non avendo alcun consigliere chiesto di intervenire il Presidente lo pone ai voti, per alzata e seduta. Accertato, con l'assistenza degli scrutatori Prestigiacomio Domenico, Bartolone e Lo Cascio, il seguente risultato:

consiglieri presenti	n. 20
votano a favore	n. 16 consiglieri
si astengono	n. 4 consiglieri (Di Stefano Giacinto, Bartolone, Di quarto e La Corte)

proclama l'esito e dichiara che il Consiglio comunale, a maggioranza dei voti espressi dai n. 20 consiglieri presenti, **approva** l'art. n. 4 – Regolamento di contabilità - del regolamento posto in trattazione

Esce dall'aula il consigliere Maggiore Filippo per cui il numero dei consiglieri presenti scende a DICIANNOVE.

Si passa alla lettura dell'art. 5 – Controllo preventivo e successivo.

non avendo alcun consigliere chiesto di intervenire, il Presidente lo pone ai voti, per alzata e seduta. Accertato, con l'assistenza degli scrutatori Prestigiacomio Domenico, Bartolone e Lo Cascio, il seguente risultato:

consiglieri presenti	n. 19
votano a favore	n. 15 consiglieri
si astengono	n. 4 consiglieri (Di Stefano Giacinto, Bartolone, Di Quarto e La Corte)

proclama l'esito e dichiara che il Consiglio comunale, a maggioranza dei voti espressi dai n. 19 consiglieri presenti, **approva** l'art. n. 5 – Controllo preventivo e successivo.

Si passa alla lettura dell'art. 6 – Controllo preventivo di regolarità amministrativa.

non avendo alcun consigliere chiesto di intervenire il Presidente lo pone ai voti, per alzata e seduta. Accertato, con l'assistenza degli scrutatori sopra menzionati, il seguente risultato:

consiglieri presenti	n. 19
votano a favore	n. 16 consiglieri
si astengono	n. 3 consiglieri (Di Stefano Giacinto, Bartolone e Di Quarto)

proclama l'esito e dichiara che il Consiglio comunale, a maggioranza dei voti espressi dai n. 19 consiglieri presenti, **approva** l'art. 6 – Controllo preventivo di regolarità amministrativa.

Entrano in aula i consiglieri Prestigiacomio Antonio e Arena per cui il numero dei consiglieri presenti sale a VENTUNO.



A questo punto il consigliere Amoroso chiede alla presidenza se è stato letto e votato l'art.3.

Il Presidente e il Segretario comunale ritengono che l'art. 3 è stato letto e votato, a differenza del cons. Amoroso che chiede di ascoltare la registrazione.

Il Presidente, dando assicurazione che lo farà, passa alla lettura dell'art. 7 – Controllo preventivo di regolarità contabile.

Non avendo alcun consigliere chiesto di intervenire il Presidente lo pone ai voti, per alzata e seduta. Accertato, con l'assistenza degli scrutatori sopra menzionati, il seguente risultato:

consiglieri presenti	n. 21
votano a favore	n. 20 consiglieri
si astiene	n. 1 consigliere (Bartolone)

proclama l'esito e dichiara che il Consiglio comunale, a maggioranza dei voti espressi dai n. 21 consiglieri presenti, **approva** l' art. 7 – Controllo preventivo di regolarità contabile.

A questo punto escono dall'aula i consiglieri Amoroso, Di Stefano Giacinto e Amari ed entrano i consiglieri Vella e Raspanti per cui il numero dei consiglieri presenti scende a **VENTI**.

Si passa alla lettura dell'art. 8 – Sostituzioni.

Ottiene la parola il consigliere Bartolone il quale, affinché si possa pervenire ad un voto unanime, ricorda che in caso di assenza di dirigente, lo stesso può essere sostituito da un altro dirigente, per effetto della spendine review. Legge, inoltre, il comma 7 dell'art. 1 della Legge 190 che prevede la nomina del responsabile della prevenzione e anticorruzione tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia e, solo in casi opportunamente motivati, può essere il Segretario comunale; dà lettura anche di un parere della Civit ad un quesito che esclude la possibilità che il Segretario comunale possa fare parte dell'OIS per inammissibile sovrapposizione tra valutatore e valutato. Suggerisce di fare un emendamento all'art. 8 e propone la sospensione dei lavori consiliari affinché i consiglieri abbiano il tempo di redigere opportuno emendamento.

Il Segretario comunale, ottenuta la parola, dichiara che la CIVIT parla di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) che in questo Ente è inesistente perché continua ad applicarsi ancora il Nucleo di Valutazione. Però, oltre al parere letto dal cons. Bartolone, aggiunge, ci sono altri pareri della Civit e sottolinea che, a livello locale, non ci sono Dirigenti di prima fascia (che esistono solo a livello statale) ma dirigenti amministrativi.

Il Presidente, accogliendo la proposta, sospende i lavori consiliari; sono le ore 12.52.

Alla ripresa dei lavori, alle ore 13.00, rientrati in aula i consiglieri Di Stefano Giacinto e Amari e uscito il consigliere Passarello (presenti **VENTUNO**), il Presidente dà lettura dell'emendamento presentato dal cons. Bartolone, primo firmatario, + 5 consiglieri (**all.2**), contenente tre punti e dei relativi prescritti pareri tecnici (**all. 3**) espressi, essendo Dirigente, dal Segretario comunale.

Sull'emendamento, ottiene la parola il consigliere Bartolone per sottolineare la conflittualità del ruolo del segretario che, per l'ennesima volta esprime un parere su un emendamento presentato su una proposta redatta dallo stesso. Ribadisce, malgrado il parere tecnico negativo, che il comma 2 dell'art. 8 non ha motivo di esistere in quanto l'Ente è dotato di responsabili di servizio.

Escono dall'aula i consiglieri D'Amato, Chiello e Arena ed rientra il consigliere Tornatore per cui il numero dei consiglieri presenti scende a **DICIANNOVE**.

Non avendo alcun altro consigliere chiesto di intervenire, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori Prestigiaco Domenico, Bartolone e Lo Cascio, pone ai voti, per alzata e seduta, l'emendamento in allegato 3. Accertato il seguente risultato:

consiglieri presenti	n. 19
votano a favore	n. 7 consiglieri (Prestigiaco D., Di stefano D., Di Stefano G., Puleo, Di Quarto, La Corte e Bartolone)
si astengono	n. 12 consiglieri (Giammanco, Prestigiaco Antonio, Lo Cascio, Gurrado, Lo Galbo, Raspanti, D'Agati, Pagano, Vella, Amari, Tornatore, Vigilia)

proclama l'esito e dichiara che il Consiglio comunale, a maggioranza dei voti, **respinge** l'emendamento di cui sopra.



A questo punto il Presidente pone ai voti l'art. 8 così come redatto.
Il consigliere La Corte, chiesta ed ottenuta la parola, vuole precisare che, considerato che i pareri sui tre punti dell'emendamento resi dal Segretario comunale sono discordanti, il Presidente avrebbe dovuto fare tre votazioni. Invita il Presidente a voler interpretare la volontà dell'aula.

Confusione tra i banchi dei consiglieri

Il consigliere Di Stefano Domenico, ottenuta la parola, invita il Presidente a rivedere la votazione in quanto, a suo parere, al di là di come è stato scritto l'emendamento, coloro che lo hanno redatto stanno precisando che gli emendamenti sono tre; probabilmente, aggiunge, è stato scritto male ma in un momento di confusione si può sbagliare e il buon senso impone che si rifaccia la votazione.

Il consigliere Giammanco, ottenuta la parola, precisa che l'emendamento presentato è sull'art. 8 e non diversi emendamenti ai commi dell'art. 8.

Il presidente, pur ribadendo che, a suo parere, la votazione è stata fatta in maniera corretta, manifesta la volontà di ripeterla, comma per comma, in deroga al regolamento, se i consiglieri, all'unanimità, si dichiarano d'accordo.

L'aula decide di rifare la votazione malgrado la presidenza non sia d'accordo. Indi il Presidente, dopo aver dato lettura del 1° comma così come redatto e come risulterebbe con l'emendamento proposto, mette ai voti, per alzata e seduta, l'emendamento al punto n. 1 (all. 2) che riporta il parere tecnico favorevole reso dal Segretario comunale (all. 3) essendo il segretario comunale un dirigente per cui nulla varia nel contenuto.

Accertato, con l'assistenza degli scrutatori sopra menzionati, il seguente risultato:

consiglieri presenti	n. 19
votano a favore	n. 16 consiglieri
si astengono	n. 3 consiglieri (Raspanti, D'Agati e Vigilia)

il Presidente proclama l'esito e dichiara che il Consiglio comunale, a maggioranza dei voti espressi dai n. 19 consiglieri presenti, **approva** l'emendamento al punto n. 1 dell'allegato 3.

Indi il Presidente passa alla lettura dell'emendamento al punto n. 2 relativo al 2° comma dell'art. 8 sul quale il Segretario comunale ha reso parere tecnico contrario. Posto ai voti, per alzata e seduta, il suddetto emendamento, il Presidente, con l'assistenza dei suddetti scrutatori, accertato il seguente risultato:

consiglieri presenti	n. 19
votano a favore	n. 3 consiglieri (Raspanti, D'Agati e Vigilia)
si astengono	n. 16 consiglieri

proclama l'esito e dichiara che il Consiglio comunale, **respinge** l'emendamento al punto n. 2 dell'allegato n. 3.

Si passa all'emendamento al punto n. 3 relativo al comma n. 3 dell'art. 8 sul quale il Segretario comunale ha reso parere tecnico favorevole essendo il segretario comunale anche dirigente per cui nulla varia nel contenuto. Dopo debita lettura, il Presidente lo pone ai voti, per alzata e seduta. Accertato il seguente risultato:

consiglieri presenti	n. 19
votano a favore	n. 16 consiglieri
si astengono	n. 3 consiglieri (Raspanti, D'Agati e Vigilia)

il Presidente proclama l'esito e dichiara che il Consiglio comunale, a maggioranza dei voti espressi dai n. 19 consiglieri presenti, **approva** l'emendamento al punto n. 3 così come in allegato 3.

Indi il Presidente pone ai voti, per alzata e seduta, l'art. 8 – Sostituzioni – del regolamento così come emendato, nel testo sotto riportato:

Articolo 8 – Sostituzioni

- 1. Nel caso in cui il responsabile del servizio sia assente, il parere di regolarità tecnica, o di regolarità contabile, è rilasciato dal Dirigente che è designato a sostituirlo.*
- 2. Qualora l'ente sia privo di responsabili di servizio il parere di regolarità tecnica, o di regolarità contabile, è espresso dal segretario comunale.*



3. Nel caso in cui il responsabile del servizio finanziario sia assente il visto attestante la copertura finanziaria è rilasciato dal Dirigente che è designato a sostituirlo.

Accertato, con l'assistenza dei sopra menzionati scrutatori, il seguente risultato:

consiglieri presenti	n. 19
votano a favore	n. 19 consiglieri

il Presidente proclama l'esito e dichiara che il Consiglio comunale, all'unanimità dei voti dei n. 19 consiglieri presenti, **approva** l'art. 8 così come emendato, nel testo sopra riportato.

Si passa all'art. 9 – Responsabilità.

Il Presidente ne dà lettura. Non avendo alcun consigliere chiesto di intervenire il Presidente lo pone ai voti, per alzata e seduta. Accertato, con l'assistenza dei sopra menzionati scrutatori, il seguente risultato:

consiglieri presenti	n. 19
votano a favore	n. 18 consiglieri
si astiene	n. 1 consigliere (Bartolone)

il Presidente proclama l'esito e dichiara che il Consiglio comunale, a maggioranza dei voti espressi dai n. 19 consiglieri presenti, **approva** l'art. 9 – Responsabilità.

Il Presidente passa alla lettura dell'art. 10 – Controllo successivo .

Non avendo alcun consigliere chiesto di intervenire il Presidente lo pone ai voti, per alzata e seduta. Accertato, con l'assistenza dei sopra menzionati scrutatori, il seguente risultato:

consiglieri presenti	n. 19
votano a favore	n. 18 consiglieri
si astiene	n. 1 consigliere (Bartolone)

il Presidente proclama l'esito e dichiara che il Consiglio comunale, a maggioranza dei voti espressi dai n. 19 consiglieri presenti, **approva** l'art. 10 – Controllo successivo, del Regolamento.

Il Presidente passa alla lettura dell'art. 11 – Principi etici generali della revisione aziendale applicabili.

Non avendo alcun consigliere chiesto di intervenire il Presidente lo pone ai voti, per alzata e seduta. Accertato, con l'assistenza dei sopra menzionati scrutatori, il seguente risultato:

consiglieri presenti	n. 19
votano a favore	n. 18 consiglieri
si astiene	n. 1 consigliere (Bartolone)

il Presidente proclama l'esito e dichiara che il Consiglio comunale, a maggioranza dei voti espressi dai n. 19 consiglieri presenti, **approva** l'art. 11 – Principi etici generali della revisione aziendale applicabili.

Esce dall'aula il consigliere Bartolone per cui il numero dei consiglieri presenti scende a **DICIOTTO**.

Il Presidente, così come concordato, passa alla votazione dell'art. 12 – Definizione.

Non avendo alcun consigliere chiesto di intervenire il Presidente lo pone ai voti, per alzata e seduta. Accertato, con l'assistenza dei sopra menzionati scrutatori, il seguente risultato:

consiglieri presenti	n. 18
votano a favore	n. 18 consiglieri

il Presidente proclama l'esito e dichiara che il Consiglio comunale, ad unanimità dei n. 18 voti espressi dai n. 18 consiglieri presenti, **approva** l'art. 12 - Definizione.

Escono dall'aula i consiglieri Di Stefano Giacinto e Di Quarto per cui il numero dei consiglieri presenti scende a **SEDICI**.

A questo punto il Presidente, dando seguito all'accordo preso con l'aula e assumendosene tutte le responsabilità, pone ai voti, per alzata e seduta, gli articoli dal n. 13 al n. 31 contestualmente all'art. 3 che, per mero errore, non è stato posto alla trattazione e conseguente votazione. Infatti dall'audizione della registrazione risulta che il presidente abbia saltato la trattazione dell'art. 3, passando direttamente all'art. 4.

Si dà atto che, a questo punto, esce dall'aula il consigliere La Corte per cui il numero dei consiglieri presenti scende a **QUINDICI**.



Risultato il numero dei consiglieri inferiore a quello necessario, il presidente, a mente del comma 7 dell'art. 40 del vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, dispone la sospensione temporanea dell'adunanza.

Si dà atto che nel corso della sospensione, entra in aula l'assessore/consigliere Scaduto

Effettuato l'appello nominale e preso atto del numero legale (presenti **SEDICI**), il Presidente, dopo aver sostituito lo scrutatore Bartolone con il consigliere Puleo e confermato gli scrutatori Lo Cascio e Prestigiacommo Domenico, pone ai voti, per alzata e seduta, gli articoli dal n. 13 al n. 31 contestualmente all'art. 3. Accertato il seguente risultato:

consiglieri presenti n. 16
votano a favore n. 16 consiglieri

il Presidente proclama l'esito e dichiara che il Consiglio comunale, ad unanimità dei voti dei n. 16 consiglieri presenti, approva gli articoli dal n. 13 al n. 31 contestualmente all'art. 3 che, saltato nella lettura per mero errore, non era stato posto alla trattazione e conseguente votazione.

A questo punto il Presidente pone ai voti, per alzata e seduta, il nuovo Regolamento del Sistema dei Controlli Interni composto da n. 31 (trentuno) articoli così come emendato. Accertato, con l'assistenza degli scrutatori Puleo, Lo Cascio e Prestigiacommo Domenico, il seguente risultato:

consiglieri presenti n. 16
votano a favore n. 16 consiglieri

il Presidente proclama l'esito e dichiara che

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta deliberativa a firma del sindaco Lo Meo, allegato alla quale è riportato il testo del regolamento sul Sistema dei Controlli Interni che consta di n. 31 (trentuno) articoli (agli atti dell'Ente);
- Preso atto del parere tecnico favorevole espresso dal Dirigente dello Staff, avv. Domenica Ficano;
- Visto, altresì, il parere favorevole espresso dalla I commissione consiliare permanente (all.1);
- Preso atto che il consiglio circoscrizionale di Aspra non ha espresso il prescritto parere richiesto dall'ufficio della Presidenza con nota prot. n. 756/Pres del 17/07/2013 (agli atti dell'Ente);
- Sentita l'illustrazione della proposta resa dal vice segretario comunale, dott. Di salvo Costantino, nel corso della precedente seduta consiliare;
- Sentiti, altresì, gli interventi dei singoli consiglieri;
- Visti gli emendamenti presentati dai consiglieri comunali nel corso dell'odierna seduta;
- Preso atto dei pareri tecnici sugli emendamenti espressi dal Segretario comunale essendo il segretario comunale anche dirigente per cui nulla varia nel contenuto;
- Preso atto, altresì, delle votazioni rese sugli emendamenti di cui sopra;
- Visto il Decreto Legge n. 174/12 convertito con modificazioni dalla Legge n. 7/2012;
- Richiamato il comma 1 della Legge 241/90 e ss. mm. e ii.;
- Visto il T. U. EE. LL.

all'unanimità dei n. 16 voti palesi resi dai n. 16 consiglieri presenti

DELIBERA

Approvare il nuovo Regolamento del Sistema dei Controlli Interni composto da n. 31 (trentuno) articoli così come emendato nel testo in allegato Sub "A" .

A questo punto il Presidente, così come concordato precedentemente con i consiglieri comunali, passa alla trattazione dell'ordine del giorno inserito nel punto aggiuntivo dell'ordine del giorno dell'odierna seduta a firma dell'Ufficio di Presidenza + n. 16 consiglieri avente ad oggetto: "Istituzione e ordinamento delle città metropolitane Palermo, Messina e Catania".

All. Sub "A"



COMUNE DI BAGHERIA
(provincia di PALERMO)

Regolamento
dei

Controlli interni

Approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 70 del 23 sett. 2013



TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina organizzazione, strumenti e modalità di svolgimento dei controlli interni in attuazione dell'articolo 3 del decreto legge 174/2012.

Articolo 2 – Sistema dei controlli interni

1. Data la dimensione demografica del comune di Bagheria, il sistema dei controlli interni si compone di: controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione, controllo strategico, controllo degli equilibri finanziari.
2. Gli organi politici, nel rispetto del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, garantiscono la necessaria autonomia ed indipendenza al Segretario ed ai Dirigenti e responsabili dei servizi nell'espletamento delle loro funzioni di controllo.
3. Il sistema dei controlli interni si inserisce organicamente nell'assetto organizzativo dell'ente e si svolge in sinergia con gli strumenti di pianificazione e programmazione adottati.
4. Gli strumenti di pianificazione dell'Ente, disciplinati nel regolamento comunale sul ciclo della performance, nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, nonché nel regolamento di contabilità, sono redatti in modo tale da consentire il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 147 del decreto legislativo n.267/2000 nei limiti dell'applicabilità al Comune di Bagheria in ragione della consistenza demografica.

Articolo 3 – Finalità dei controlli

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile ha lo scopo di garantire la legittimità, la Regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il controllo di gestione ha lo scopo di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare anche mediante tempestivi interventi correttivi il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati.
3. Il controllo strategico ha lo scopo di valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
4. Il controllo sugli equilibri finanziari ha lo scopo di garantire il costante monitoraggio degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno.
5. Ai sensi del comma 3 Art.147 D.Lvo, come modificato dal D.L. 174/12 la redazione del bilancio consolidato nonché il controllo della qualità dei servizi erogati si applicherà da gennaio 2014.

Articolo 4 – Regolamento di contabilità

1. Le norme dei Titoli III e V del presente che disciplinano i controlli di gestione, strategico e degli equilibri finanziari, sono inserite nel regolamento di contabilità ed approvate ad integrazione dello stesso ai sensi degli articoli 196, 147-*quinquies* comma 6 del TUEL.

TITOLO II – CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Articolo 5 – Controllo preventivo e successivo

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è sia preventivo che successivo.
2. Il controllo è preventivo quando si svolge nelle fasi di formazione dell'atto che vanno dall'iniziativa all'integrativa dell'efficacia che si conclude, di norma, con la pubblicazione.
3. Il controllo è successivo quando si svolge dopo che si è conclusa anche l'ultima parte dell'integrazione dell'efficacia, di norma, la pubblicazione.

Articolo 6 – Controllo preventivo di regolarità amministrativa

1. Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione giuntali e consiliari, il responsabile del servizio competente per materia, avuto riguardo all'iniziativa o all'oggetto della proposta, esercita il controllo di regolarità amministrativa con il parere di regolarità



tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 49 del TUEL.

2. Su ogni proposta di deliberazione giuntale e consiliare, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato.

3. Il parere di regolarità tecnica è richiamato nel testo delle deliberazione ed allegato, quale parte integrante e sostanziale, al verbale della stessa.

4. Per ogni altro atto amministrativo, il responsabile del servizio precedente esercita il controllo di regolarità amministrativa attraverso la stessa sottoscrizione con la quale perfeziona il provvedimento.

Articolo 7 – Controllo preventivo di regolarità contabile

1. Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione giuntali e consiliari, il responsabile del servizio finanziario esercita il controllo di regolarità contabile con il relativo *parere* previsto dall'articolo 49 del TUEL.

2. Su ogni proposta di deliberazione giuntale e consiliare, che non sia mero atto di indirizzo e che comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, deve sempre essere richiesto il parere del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile. Nel caso in cui la delibera non comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, il dirigente del servizio finanziario ne rilascia attestazione.

3. Il parere di regolarità contabile è richiamato nel testo della deliberazione ed allegato, quale parte integrante e sostanziale, al verbale della stessa.

4. Nella formazione delle determinazioni, e di ogni altro atto che comporti impegno contabile di spesa ai sensi degli articoli 151 comma 4 e 183 comma 9 del TUEL5, il responsabile del servizio finanziario esercita il controllo di regolarità contabile attraverso l'apposizione del *visto* attestante la copertura finanziaria.

5. Il visto attestante la copertura finanziaria è allegato, quale parte integrante e sostanziale, al provvedimento cui si riferisce.

Articolo 8 – Sostituzioni

1. Nel caso in cui il responsabile del servizio sia assente, il parere di regolarità tecnica, o di regolarità contabile, è rilasciato dal Dirigente che è designato a sostituirlo.

2. Qualora l'ente sia privo di responsabili di servizio il parere di regolarità tecnica, o di regolarità contabile, è espresso dal segretario comunale.

3. Nel caso in cui il responsabile del servizio finanziario sia assente il visto attestante la copertura finanziaria è rilasciato dal Dirigente che è designato a sostituirlo.

Articolo 9 – Responsabilità

1. I soggetti di cui agli articoli precedenti rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

2. Ove la giunta o il consiglio comunale non intendano conformarsi ai pareri di regolarità tecnica o di regolarità contabile devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

Articolo 10 – Controllo successivo

1. Il segretario comunale organizza, svolge e dirige il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile.

2. Il segretario comunale, assistito dal personale dell'ufficio segreteria, secondo i principi generali della revisione aziendale e con tecniche di campionamento e tenendo conto del piano autorizzativi di cui alla L. 190/2012, verifica la regolarità amministrativa e contabile delle determinazioni che comportano impegno contabile di spesa, degli atti di accertamento delle entrate, degli atti di liquidazione della spesa, dei contratti e di ogni altro atto amministrativo che ritenga di verificare.

3. Il segretario comunale svolge il controllo successivo, con tecniche di campionamento, definite annualmente con atto organizzativo del Segretario, con cadenza almeno semestrale. Il segretario comunale può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio.



4. Il segretario comunale descrive in una breve relazione i controlli effettuati ed il lavoro svolto. La relazione si conclude con un giudizio sugli atti amministrativi dell'ente.
5. Nel caso il segretario comunale esprima un giudizio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio, deve motivare analiticamente la decisione.
6. Entro cinque giorni dalla chiusura della verifica, il segretario trasmette la relazione al presidente del consiglio comunale ed ai capigruppo consiliari, ai responsabili di servizio, all'organo di revisione, al *nucleo di valutazione* affinché ne tenga conto in sede di giudizio sulla performance, ed alla giunta comunale che con propria deliberazione, nella prima seduta utile, ne prenderà atto.
7. Qualora il segretario comunale rilevi gravi irregolarità, tali da perfezionare fattispecie penalmente sanzionate, trasmette la relazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, alla Procura presso la Sezione Regionale della Corte dei Conti e alla Procura presso il Tribunale.
8. Nella prima seduta utile successiva, il presidente del consiglio comunale ha facoltà di iscrivere la relazione all'ordine del giorno affinché l'assemblea prenda atto della stessa.

Articolo 11 – Principi etici generali della revisione aziendale applicabili

1. Il segretario comunale organizza, svolge e dirige il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile con la competenza, la capacità e l'esperienza proprie dell'ufficio che ricopre. Applica con diligenza ed accuratezza tali qualità.

TITOLO III – Controllo di gestione

Articolo 12 – Definizione

1. Il controllo di gestione è la procedura diretta a monitorare la gestione operativa dell'ente, verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

Articolo 13 – Ambito di applicazione

1. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale.
2. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi, o centri di costo, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.

Articolo 14 – Struttura operativa

1. Il segretario comunale organizza e dirige il controllo di gestione e ne è responsabile.
2. Salvo diversa deliberazione della giunta comunale, l'ufficio ragioneria svolge il controllo di gestione.

Articolo 15 – Periodicità e comunicazioni

1. La verifica sull'andamento della gestione operativa attraverso il controllo di gestione, si svolge con cadenza almeno semestrale.
2. Entro cinque giorni dalla chiusura della verifica, il segretario comunale trasmette il referto ai responsabili di servizio ed alla giunta comunale che con propria deliberazione, nella prima seduta utile, ne prende atto.
3. Al termine dell'esercizio, il segretario comunale trasmette il referto conclusivo alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Articolo 16 – Fasi del controllo di gestione

1. Il controllo della gestione operativa si sviluppa per fasi:
 - a. su proposta del segretario comunale, all'inizio dell'esercizio la giunta comunale approva il Piano Dettagliato degli Obiettivi gestionali (PDO);
 - b. nel corso dell'esercizio con cadenza almeno quadrimestrale, il segretario comunale, coordinando la struttura operativa, svolge la verifica del grado di realizzazione degli obiettivi,



ed in caso di scostamento rispetto a quanto programmato, concorda con i responsabili di servizio eventuali interventi correttivi. Il segretario comunale redige il relativo *referto* e lo comunica alla giunta che provvede in merito con propria deliberazione.

c. al termine dell'esercizio, il segretario comunale, coordinando la struttura operativa, accerta il grado di realizzazione degli obiettivi e predispone la proposta di PDO per l'anno successivo anche sulla base dei risultati conseguiti o non realizzati;

d. al termine dell'esercizio, il segretario comunale coordinando la struttura operativa ed il servizio finanziario verifica i costi dei servizi, centri di costo, individuati dal PDO e ove possibile i costi per unità di prodotto;

e. le attività di cui alle lettere c) e d) sono descritte e riassunte nell'apposito referto del segretario comunale. Comunicato alla giunta, questa ne prende atto con propria deliberazione.

2. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali di cui all'articolo 228, comma 7, del TUEL.

Articolo 17 – Obiettivi gestionali

1. Il Piano Dettagliato degli Obiettivi gestionali prevede non meno di 10 obiettivi per ciascuna ripartizione organizzativa (Area).

2. Ciascun obiettivo, oltre ai requisiti elencati dal comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 150/2009, deve possedere ove possibile le caratteristiche seguenti:

a. l'obiettivo deve essere motivo di miglioramento o di mantenimento di buoni livelli già conseguiti;

b. l'obiettivo deve poter essere misurabile, in valore assoluto o attraverso un rapporto;

c. l'obiettivo dovrebbe essere concertato con coloro che sono coinvolti nel suo conseguimento;

d. l'obiettivo deve essere perseguibile, quindi fattibile e realistico;

e. l'obiettivo deve avere una scadenza, deve essere realizzato entro un termine certo.

Articolo 18 – Monitoraggio dei procedimenti

1. Oltre agli obiettivi gestionali, il PDO individua non meno di 10 procedimenti amministrativi, per ciascuna ripartizione organizzativa (Area), per i quali è attivato il monitoraggio della gestione.

2. Attraverso il monitoraggio della gestione si evidenziano i dati che seguono: domande in giacenza all'inizio della rilevazione, domande pervenute nel periodo, domande evase positivamente, domande cui è stato dato riscontro negativo, domande in giacenza al termine del periodo di monitoraggio, tempo medio di lavorazione di una domanda.

Articolo 19 – Contabilità analitica e indicatori

1. Il PDO individua i servizi, centri di costo, per i quali si provvede nel corso dell'esercizio alla rilevazione analitica delle risorse attribuite e dei costi, diretti e indiretti, fissi e variabili, ad essi imputabili.

2. Sulla scorta delle rilevazioni analitiche riferibili al servizio, centro di costo, sono elaborati indicatori di efficienza, indicatori di efficacia e, qualora i dati lo consentano, indicatori di efficacia qualitativa.

TITOLO IV – Controllo strategico

Articolo 20 – Linee programmatiche

1. Entro il termine fissato nello statuto, sentita la giunta il sindaco presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Il consiglio comunale, nei modi disciplinati dalla statuto e dal presente, partecipa alla definizione,

all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche.

3. Alla discussione consiliare non segue una votazione, ma vengono annotate le posizioni dei singoli e dei gruppi, al fine di poterne tenere conto nella redazione del piano generale di sviluppo dell'ente.



Articolo 21 – Piano generale di sviluppo (PGS)

1. Il piano generale di sviluppo dell'ente (PGS) comporta il raffronto delle linee programmatiche con le reali possibilità operative dell'ente ed esprime, per la durata del mandato in corso, le linee dell'azione dell'ente nell'organizzazione e nel funzionamento degli uffici, nei servizi gestiti direttamente o affidati ad organismi totalmente partecipati, da assicurare, nelle risorse finanziarie correnti acquisibili e negli investimenti e delle opere pubbliche da realizzare.
2. Ove possibile, il PGS è articolato negli stessi programmi che verranno sviluppati, in chiave triennale, nella relazione previsionale e programmatica.
3. Il PGS è approvato dal consiglio comunale precedentemente al primo bilancio annuale e antecedentemente alla definizione in giunta della programmazione triennale delle opere pubbliche e dell'elenco annuale dei lavori pubblici.

Articolo 22 – La relazione previsionale e programmatica (RPP)

1. Attraverso la relazione previsionale e programmatica, di cui all'articolo 170 del TUEL, sono individuati e descritti obiettivi e programmi estrapolati dalle linee programmatiche, da conseguire nel corso del triennio cui la relazione si riferisce.

Articolo 23 – Verifica sullo stato di attuazione dei programmi

1. Ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, almeno una volta all'anno entro il 30 settembre il consiglio comunale effettua la ricognizione sullo stato di attuazione di obiettivi e programmi previsti nella RPP.
2. In tale sede il consiglio comunale svolge una prima valutazione circa l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
3. In caso di scostamento rispetto a quanto programmato, il consiglio comunale detta all'esecutivo eventuali interventi correttivi o indirizzi integrativi o sostitutivi.

Articolo 24 – Verifica finale

1. La verifica conclusiva della realizzazione di obiettivi e programmi è effettuata in sede di approvazione del rendiconto della gestione.
2. La giunta comunale, attraverso la relazione prescritta dagli articoli 151 comma 6 e 231 del TUEL, esprime valutazioni dell'efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

TITOLO V – Controllo sugli equilibri finanziari

Articolo 25 – Direzione e coordinamento

1. Il Dirigente del servizio finanziario dirige e coordina il controllo sugli equilibri finanziari sotto la vigilanza dell'organo di revisione.
2. Il monitoraggio sul permanere degli equilibri finanziari è svolto costantemente dal responsabile del servizio finanziario. Con cadenza almeno trimestrale, il responsabile del servizio finanziario formalizza l'attività di controllo attraverso un verbale ed attesta il permanere degli equilibri.
3. Nell'esercizio del controllo sugli equilibri finanziari il responsabile del servizio finanziario rispetta i principi etici di cui al precedente articolo 11, nonché i principi contabili approvati dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli enti locali istituito presso il Ministero dell'Interno.
4. Partecipano all'attività di controllo l'organo di revisione, il segretario comunale, la giunta e, qualora richiesti dal Dirigente del servizio finanziario, i responsabili di servizio.

Articolo 26 – Ambito di applicazione

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, delle norme che regolano il concorso degli enti locali



alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.

2. Il controllo sugli equilibri finanziari si estende a tutti gli equilibri previsti dalla Parte II del TUEL. In particolare, è volto monitorare il permanere degli equilibri seguenti, sia della gestione di competenza che della gestione dei residui:

- a. equilibrio tra entrate e spese complessive;
- b. equilibrio tra entrate afferenti ai titoli I, II e III e spese correnti aumentate delle spese relative alle quote di capitale di ammortamento dei debiti;
- c. equilibrio tra entrate straordinarie, afferenti ai titoli IV e V, e spese in conto capitale;
- d. equilibrio nella gestione delle spese per i servizi per conto di terzi;
- e. equilibrio tra entrata a destinazione vincolata e correlate spese;
- f. equilibrio nella gestione di cassa, tra riscossioni e pagamenti;
- g. equilibri obiettivo del patto di stabilità interno.

3. Il controllo sugli equilibri finanziari comporta la valutazione degli effetti per il bilancio dell'ente in relazione all'andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni.

Articolo 27 – Fasi del controllo

1. In occasione delle verifiche di cassa ordinarie svolte dall'organo di revisione con cadenza almeno semestrale, ai sensi dell'articolo 223 del TUEL, il responsabile del servizio finanziario formalizza il controllo sugli equilibri finanziari.

2. Il responsabile del servizio finanziario descrive le attività svolte ed attesta il permanere degli equilibri finanziari in un breve verbale. Il verbale è asseverato dall'organo di revisione.

3. Il segretario comunale accerta che il controllo sugli equilibri finanziari sia svolto e formalizzato attraverso il verbale con la periodicità minima prevista dal comma 1.

4. Entro cinque giorni dalla chiusura della verifica, il verbale asseverato dall'organo di revisione ed il resoconto della verifica di cassa, sono trasmessi ai responsabili di servizio ed alla giunta comunale affinché con propria deliberazione, nella prima seduta utile, ne prenda atto.

Articolo 28 – Esito negativo

1. Qualora la gestione di competenze o dei residui, delle entrate o delle spese, evidenzi il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri finanziari o gli equilibri obiettivo del patto di stabilità, il responsabile del servizio finanziario procede, senza indugio, alle segnalazioni obbligatorie normate dall'articolo 153 comma 6 del TUEL.

Articolo 29 – Controlli sulle Società partecipate non quotate

1. Per l'effettuazione del controllo sulle società partecipate non quotate, il Comune definisce preventivamente, nella Relazione Previsionale e Programmatica, gli obiettivi gestionali a cui devono tendere le società e standard qualitativi e quantitativi dei servizi erogati.

2. Ai fini di cui al precedente comma, relativamente agli aspetti connessi ad eventuali contratti di servizio ed agli standard qualitativi e quantitativi dei servizi, la struttura preposta alle partecipazioni societarie si rapporta ai Settori competenti, cui afferisce il contratto di servizio o la competenza per materia in relazione all'ambito di attività della società partecipata. Nel caso in cui il soggetto titolare del contratto di servizio sia un ente diverso dal Comune, il Settore competente per materia si raccorda con quest'ultimo per la definizione degli obiettivi e per la verifica di eventuali scostamenti.

TITOLO VI – Norme finali

Articolo 30 – Comunicazioni

1. Ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del decreto legge 174/2012, a cura del segretario comunale copia del presente, divenuto efficace, sarà inviata alla Prefettura ed alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

Articolo 31 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità

1. Il presente regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.



2. L'entrata in vigore del regolamento determinerà l'abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto con lo stesso.

3. Ai fini dell'accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 150/2009, il presente viene pubblicato sul sito web del comune dove vi resterà sino a quando non sarà revocato o modificato.

Nel caso sarà sostituito dalla versione rinnovata e aggiornata.

Presentato
in C.C. del
29/12/2013
ora 12.10

Al Presidente del
Consiglio Comunale AU.2
di Boghena

Oggetto: Emendamenti all' ART. 8

I sottoscritti Consiglieri Comunali appartenenti
o vari gruppi Consiglieri propongono:


1) Al comma 1 cambiare le parole
del Segretario Comunale e sostituirle

con: dal Dirigente che è Designato
e sostituirlo

~~CASSA~~ u COMMA 2

Al comma 3 cambiare le parole da cui
e sostituirle con dal Dirigente

Boghena 23/12/2013

I Proponenti


Con riferimento all' emendamento presentato in sede di C.C. del 23/9/2013 all' art 8 del Regolamento si esprime in ordine al comma 1 ^{per favore} la dizione "Dirigente" è intesa nella sua accezione terminologica nulla cambia essendo il Segretario Generale "Dirigente" dell'Ente le cui funzioni derivano dall' art 97 del d.l. 267/00 considerate ~~ste~~ tutti "norme aperte" ~~in ordine all'attribuzione di funzioni al Segretario Generale e quindi~~ non confliggenti con le norme regolamentari e statutarie nonché legislative.

Per il secondo comma il parere non può che risultare negativo, essendo un comma ricopiato pedissequamente dal d.l. 174/2012 dove ovviamente per responsabile di servizio si intende "Dirigente" la legge non fa differenze tra piccoli e grandi Comuni.

Medesimo parere di cui al N° 1 viene espresso per il N° 3





Il Consigliere Anziano

Domenico Di Stefano

Il Presidente

Caterina Vigilia

Il Segretario Comunale

Avv. Daniela Licata

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione sarà pubblicata in originale all'Albo Pretorio di questo Comune il 11 NOV. 2013 ^{decise} e per quindici giorni consecutivi.
o Leggen 12. NOV. 2013

Dalla Residenza Municipale, li 08. 11. 2013

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva come segue:

- Essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.12, comma 1, L.R. 03.12.1991 n° 44, modificata con L. R. 05.07.1997, n° 23.
- Perché deliberata immediatamente esecutiva.

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Segretario Comunale

UFFICIO NOTIFICHE E PUBBLICAZIONI

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato in originale all'Albo Pretorio di questo Comune dal 12/11/13 al 27/11/13

Dalla Residenza Municipale, li 28/11/13

Il Messo Comunale
V. Scardina



Il Segretario Comunale

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Segretario Comunale